



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 12394/2017 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| dott.ssa Tania Vettore | Presidente |
| dott. Fabio Doro | Giudice relatore |
| dott.ssa Diletta Maria Grisanti | Giudice |

nella causa iscritta al **N. 12394/2017 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 05.12.2017 da:

con l'avv. VALLINI VACCARI RICCARDO,
ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA (c.f. 94026160278),

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato a Kankan (Guinea) il 28.5.1997, ha impugnato il provvedimento del 26.10.2017, notificato il 9.11.2017, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al



riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese a causa di problematiche ereditarie sorte con lo zio successivamente alla morte del padre.

In particolare, lo zio aveva insistito per avere i documenti della casa, che tuttavia il ricorrente non aveva in quanto il padre non glieli aveva dati.

Lo zio allora faceva picchiare [redacted] da due persone e quindi lo liberava e poi lo picchiava nuovamente.

Il ricorrente si rivolgeva al capo del quartiere, che intimava allo zio di smettere, ma lo zio continuava ad insistere a volere i documenti della casa, minacciandolo.

Dopo due settimane il ricorrente cominciava ad avere prurito agli avambracci e alle gambe, e la madre gli disse che quello era imputabile allo zio, e gli consigliava di scappare.

[redacted] allora, lasciava il proprio paese, e alla Commissione ha dichiarato di non volervi fare più ritorno perché teme che lo zio possa pensare che egli sia tornato per vendicarsi e per impossessarsi della casa; nel frattempo, mentre il ricorrente si trovava in Italia, anche la madre era morta, dopo aver sofferto di prurito su tutto il corpo e sempre per colpa dello zio.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente riguardava la sfera familiare ed era estranea all'ambito applicativo della protezione internazionale; inoltre, il timore dedotto appariva privo di attualità, in quanto i documenti della casa che lo zio desiderava erano stati lasciati in Guinea, e lo zio ben avrebbe potuto impossessarsene, e non vi era alcuna dimostrazione della responsabilità dello zio nella malattia [redacted] e della madre, e quindi nemmeno della morte di quest'ultima.

Il ricorrente quest'oggi lamenta anzitutto che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato le violenze domestiche riferite e i maltrattamenti subiti in Libia, nonché la complessiva situazione della Guinea, caratterizzata da instabilità politica e della sua condizione di vulnerabilità, determinata dalla giovane età, dalle violenze subite in patria e in Libia e dal suo positivo percorso di integrazione sociale.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi



dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”* (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli *“atti di persecuzione”* devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).



Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che *"Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*.

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di *"persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali"*.



Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo “*status*” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, si ritiene che la valutazione della Commissione sulla scarsa credibilità del ricorrente e sull'assenza di un reale pericolo per il medesimo in caso di rimpatrio siano condivisibili, e questo anche alla luce delle risultanze dell'audizione _____ all'udienza del 5.3.2018.

In primo luogo, non vi è alcuna prova dell'esistenza di un legame causale tra la condotta dello zio e la malattia da cui sono stati colpiti il ricorrente e la madre, da cui poi è derivata la morte di quest'ultima.

In secondo luogo, le violenze asseritamente subite dallo zio sono state descritte in modo generico e non adeguatamente contestualizzato, e oltretutto in maniera diversa, in quanto mentre alla Commissione il _____

ha riferito minacce verbali da cui poi sarebbe derivata una malattia, all'udienza del 5.3.2018 ha riferito di essere stato picchiato dallo zio anche successivamente all'intervento del capo quartiere, circostanza assolutamente rilevante non riferita in sede di audizione amministrativa.

Infine, il pericolo dedotto dal ricorrente appare comunque privo del requisito dell'attualità e della concretezza, perché, lasciando la Guinea, il _____ ha lasciato i documenti della casa *in loco*, con conseguente possibilità per lo zio di appropriarsene e presumibile venir meno di ogni interesse a perseguire il ricorrente.

Inconsistente, inoltre, è il pericolo di subire delle vendette dallo zio, non essendo chiaro il motivo per cui questi – che, a seguito della fuga del ricorrente, può disporre di tutti i beni ereditari – dovrebbe ancora sottoporre il nipote ad atti di violenza.

Sul punto, occorre dare atto che il ricorrente, all'udienza del 5.3.2018, sentito sulle ragioni che lo inducono a non voler tornare nel paese d'origine, ha anteposto al problema della assunta pericolosità dello zio, la preoccupazione di dover vivere da solo, essendo venuti a mancare entrambi i genitori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che non sia ravvisabile un rischio nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le



opinioni politiche professate e che dunque la domanda di riconoscimento del diritto allo *status* di rifugiato non possa trovare accoglimento.

Va, inoltre, rigettata anche la domanda di protezione sussidiaria.

Deve escludersi la sussistenza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. n. 251/2007, stante da un lato la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e, dall'altro lato, l'impossibilità di ritenere fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine, attese le contraddizioni ravvisabili nella narrazione.

Sotto quest'ultimo profilo, va inoltre osservato che il capo quartiere, sollecitato dal ricorrente, è comunque intervenuto e dunque non vi è una situazione di assenza di protezione da parte dello Stato d'origine.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

Se questa è la regola, è tuttavia possibile *"in via eccezionale"* considerare provata l'esistenza della minaccia giacché *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità*



*nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (sentenza 17.2.2009, causa n. C-465/2007, *Elgafaji c. Paesi Bassi*, sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).*

Per quanto concerne la nozione di “*conflitto armato interno*”, la Corte di Giustizia ha chiarito che “*in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati*” e che pertanto “*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, “*la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona*” e non è nemmeno necessario che “*tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall’altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all’ipotesi del conflitto armato interno.



Per quanto concerne la Guinea, le informazioni disponibili non consentono di ritenere esistente un conflitto armato nel senso che sopra si è delineato, in quanto dalle fonti emerge l'esistenza di episodi di violenza per motivi politici e tensioni tra gruppi etnici, soprattutto in occasione delle elezioni, che culminano in scontri anche violenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti sostenitori dei partiti politici RPG che provengono prevalentemente dal gruppo etnico dei malinké e UFDG, a cui invece sono allineati per lo più gli esponenti del gruppo peul (foula). I primi sono quelli che sono al potere dopo le elezioni del 2010 e del 2015 con il presidente Alpha Condé, mentre i secondi sono all'opposizione, e soprattutto gli esponenti del gruppo peul (foula) lamentano di sentirsi esclusi dal processo politico nonostante rappresentino la maggioranza della popolazione (cfr. Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, *Conflitti tra le etnie Peul e Malinké nel 2015 a Conakry. Situazione nella Prefettura di Téliimélé. Situazione attuale a Conakry e nella prefettura di Téliimélé. Ruolo della polizia e ordine pubblico*, 9 gennaio 2018, in https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_09_Guinea_Conakry_Peul_e_Malinké_2015_Conakry_Téliimélé.pdf).

Si tratta, tuttavia, di episodi specifici (www.acleddata.com/data), che non consentono di formulare un giudizio positivo in ordine all'esistenza di un conflitto armato "strutturato" che veda la contrapposizione di forze militari, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria che sopra si è riportata; con specifico riferimento ai più recenti episodi nella zona di Conakry, le fonti riportano l'esistenza di manifestazioni di piazza e di scontri tra polizia e criminalità comune, e dai dati non emerge un rischio generalizzato per la popolazione ivi residente (www.acleddata.com/data).

Va considerato, infine, che il ricorrente ha riferito alla Commissione di aver lasciato il proprio Paese d'origine non già per il rischio di essere coinvolto in conflitti di natura etnica o politica, ma per motivi legati all'eredità del padre e, dunque, prettamente familiare: da un lato, dunque, manca quella "individualizzazione" che è richiesta di regola ai fini del riconoscimento di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, e dall'altro, dalle fonti disponibili non emerge che le tensioni politiche e etniche raggiungano una entità tale da ritenere che tutta la popolazione, per il semplice fatto di ritrovarsi in loco, sia sottoposta al pericolo di subire una minaccia grave (eccezione alla regola dell'individualizzazione).

La domanda di protezione sussidiaria, dunque, va rigettata anche sotto questo profilo.



Quanto infine alla domanda di protezione umanitaria, si ritiene che la stessa possa essere accolta, in ragione della giovane età del ricorrente, della mancanza di riferimenti familiari in patria, e, soprattutto, delle sue condizioni di salute.

Vi è in atti, infatti, documentazione medica dalla quale emerge che il è affetto da epatite B e necessita di controlli epatologici periodici (doc. n. 11), che, evidentemente, non possono essere svolti nel Paese d'origine, il quale ha un sistema sanitario che presenta dei profili di criticità e non è facilmente accessibile da parte delle persone con difficoltà economica, specie successivamente alla privatizzazione realizzata successivamente agli anni '80 (cfr. l'articolo Camara, Mohamed & Camara, Yassima & Camara, Nafissatou, *The healthcare system in Africa: the case of Guinea*, 2015, in International Journal of Community Medicine and Public Health. 10.18203/2394-6040.ijcmph20150933, scaricabile dal sito internet https://www.researchgate.net/publication/283239841_The_healthcare_system_in_Africa_the_case_of_guinea; cfr. anche i dati contenuti nel report World Health Organization, *Country Cooperation Strategy, Guinea*, in http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246211/ccsbrief_gin_en.pdf;jsessionid=61B0F2D80101CEC20BAE581EA43E204E?sequence=1).

Va considerato, inoltre, che il ricorrente ha documentato di aver svolto, nell'ultimo anno, ha svolto con continuità attività lavorativa (docc. nn. 3, 4, 5, 12, 13 e 14, quest'ultimo da ritenersi ritualmente prodotto anche se tardivamente rispetto al termine assegnato per il suo deposito, in quanto formatosi successivamente), dimostrando l'avvio di un adeguato percorso di integrazione sociale, che, unitamente alle sue condizioni di salute, è suscettibile di essere valorizzato ai fini della valutazione sull'esistenza di una particolare situazione di vulnerabilità, secondo i principi affermati da Cass. n. 4455/2018.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:



Decreto n. cronol. 4233/2018 del 27/07/2018
RG n. 12394/2017

accoglie il ricorso presentato da _____ e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;

nulla sulle spese;

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 19 luglio 2018

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Tania Vettore

